

Avv. Mariaconcetta MILONE
Via Roma, 67 72022 LATIANO
Via A. Diaz, 77/A72017 OSTUNI
Tel. 393/2837025 Fax 0831 17 01 237
milone.mariaconcetta@coabrindisi.legalmail.it

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Quarta Biscon ordinanza n. **01964/2023 REG.PROV.COLL.** resa il **03.02.2023** ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito, del ricorso n. **13475/2021 R.G.** al fine di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati che hanno partecipato con esito favorevole alla procedura da cui è stato escluso il ricorrente Agostino Carmelo.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione IVBis, n. **13475/2021**.

2. Nome di parte ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata

Parte ricorrente:

Agostino Carmelo

Parte intimata:

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sintesi dei motivi di ricorso

Provvedimenti impugnati col ricorso:

- del Decreto Dirigenziale n. 13422 del 03.09.2021 dell'Ambito Territoriale di Agrigento con cui il ricorrente è stato escluso dalle GPS sostegno ADSS per la Provincia di Agrigento, per l'a.s. 2021/22;
- del Decreto Dirigenziale n. 13421 del 03.09.2021 dell'Ambito Territoriale di Agrigento con cui sono state ripubblicate le GPS valide per la Provincia di Agrigento valide per l'a.s. 2021/22 nella parte in cui non risulta incluso il nome del ricorrente per la classe di concorso ADSS;

- - del Decreto Dirigenziale n. 13424 del 03.09.2021 dell'Ambito Territoriale di Agrigento nella parte in cui al ricorrente non viene attribuito alcun incarico di supplenza per l'a.s. 2021/22;
- - ove occorra della Circolare 25348 del 17.8.2021 del Ministero Università e Ricerca avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli rumeni e spagnoli;
- - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero.

Sintesi dei motivi di ricorso:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 4 DELL'O.M. 60/2020. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA RAGIONEVOLEZZA. SECONDO IL CANONE DELLA

Con l'odierno ricorso parte ricorrente lamenta la sua esclusione dagli elenchi aggiuntivi relativi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), disposta sulla scorta del fatto che lo stesso non avrebbe conseguito, alla data del 31 luglio 2021, il riconoscimento della qualifica professionale di docente conseguita all'estero, come prescritto dal d.m. n. 51/2021.

Parte ricorrente, tuttavia, allega di aver conseguito l'abilitazione di docente di cui sopra precedentemente a tale scadenza, avendo provveduto, entro la stessa data, ad inoltrare apposita domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero. Ciò, alla luce di quanto disposto dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020, che ha, in via originaria, disciplinato la formazione delle graduatorie di cui trattasi, ai sensi della quale la presentazione della domanda di riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero dovrebbe consentire ai candidati la loro iscrizione nelle GPS con riserva, nelle more della definizione del procedimento amministrativo di riconoscimento.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Si è, altresì, evidenziata – ai fini dell'istanza cautelare – la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, in quanto i provvedimenti impugnati sono intrinsecamente suscettibili di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile al ricorrente, dal momento che comportano l'esclusione dello stesso dalla

I fascia delle GPS sostegno per tutto il corso dell'a.s. 2021/22. Da tale esclusione, pertanto, deriva al ricorrente grave pregiudizio consistente nella impossibilità di poter aspirare ad incarichi di supplenza per l'intera annualità sebbene egli sia in possesso della specializzazione all'insegnamento sul sostegno e abbia provveduto nei termini ad inviare domanda di riconoscimento alla Direzione Generale competente.

4. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

5. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dall'ordinanza n. 01964/2023, emessa in data 3 febbraio 2023, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione IV Bis.

6. Si allega testo integrale del ricorso introduttivo.

Ostuni 15 febbraio 2023

Avv. Mariaconcetta Milone